

Imposta di registro

CONFERIMENTO di AZIENDA e CESSIONE della PARTECIPAZIONE RICEVUTA

di Paolo Stella Monfredini

QUADRO NORMATIVO

Le operazioni di **conferimento di azienda** e/o di **rami di azienda** secondo i regimi di **continuità dei valori fiscali riconosciuti** o di **imposizione sostitutiva** di cui all'art. 176, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5276], e la successiva **cessione della partecipazione ricevuta** (per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87 o di quella di cui agli artt. 58 e 68, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF 5187, 5158 e 5168]), hanno avuto nel corso degli anni **frequente utilizzo**, anche perché considerate *ex lege non elusive* ai fini dell'art. 37-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF 6337a].

In relazione a tali operazioni sono successivamente sorti numerosi **contenziosi** con l'Agenzia delle Entrate, che ha **riqualificato giuridicamente** ai fini dell'**imposta di registro** (attraverso l'applicazione dell'art. 20, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 2020] o per effetto del cosiddetto «**abuso del diritto**») gli atti indicati quale **unica operazione di cessione di azienda**.

La **Sentenza** della Ctp di Cremona **19.9.2011, n. 136/2/11**, riconoscendo la presenza di **valide ragioni economiche** nelle operazioni predette, ha **giustificato il risparmio di imposta**.

CONFERIMENTO d'AZIENDA e CESSIONE della PARTECIPAZIONE – ACCERTAMENTO dell'AGENZIA delle ENTRATE: il contenzioso radicato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cremona trae origine da un **avviso di liquidazione** emesso ai sensi degli artt. 20 e 51, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 2020 e 2051], con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva **riqualificato una serie di operazioni** – rappresentate dall'**atto di costituzione** di «Gamma» S.r.l. sottoscritto e versato interamente dall'**unico socio persona fisica** «Tizio» mediante il **conferimento del ramo di azienda** relativo alla **ditta individuale** «Alfa» di «Tizio» stesso e dall'**atto di vendita del 100% del capitale sociale** della «Gamma» S.r.l. da «Tizio» alla società «Beta» S.r.l. – quale **unica operazione di cessione di ramo di azienda**, per il tramite della **società veicolo** «Gamma» S.r.l., alla società «Beta» S.r.l., e pertanto aveva applicato (**in luogo dell'imposta fissa** versata con riferimento sia al conferimento che alla cessione della quota ricevuta), l'**imposta**

proporzionale di registro (con le varie aliquote previste per azienda, immobili e beni mobili), di **trascrizione e catastale**.

La procedura, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe stata finalizzata ad ottenere una **tassazione complessiva degli atti molto vantaggiosa**, per effetto dell'applicazione dell'**imposta fissa** in luogo di quella proporzionale. L'Agenzia, in particolare, alla luce del **breve lasso temporale** intercorso tra il **conferimento** e la **cessione delle partecipazioni** (avvenute rispettivamente in data 6.12.2007 e 28.12.2007), ha ritenuto di **riconsiderare la natura** dei suddetti atti come **due momenti** di un'**unica operazione** di cessione di ramo di azienda con immobili, attraverso l'applicazione del citato art. 20, D.P.R. 131/1986 in base al quale «*l'imposta (di registro, N.d.A.) è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente*».

L'Agenzia delle Entrate ha rafforzato ulteriormente gli **elementi di diritto** alla base della **rettifica**, richiamando l'ormai pervasivo «**divieto di abuso del diritto**», intendo per tale l'**artificioso utilizzo** di **schemi giuridici leciti** con il principale motivo di ottenere un **vantaggio fiscale**.

Secondo l'Ufficio l'operazione in esame era stata studiata al fine primario di conseguire un **risparmio secco** ed **immediato** nell'**imposizione indiretta** – imposta di registro – oltre che ad **evitare** la sottoposizione al **giudizio di congruità** da parte dell'Amministrazione finanziaria del **valore venale** dell'azienda ceduta, con relativa quantificazione dell'avviamento ai sensi degli artt. 51 e 52, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2051 e 2052].

APPLICABILITÀ dell'ART. 37-BIS, D.P.R. 600/1973 all'IMPOSTA di REGISTRO: il co. 3 dell'art. 176, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ● 5276] stabilisce che «**non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta (...)**».

In altre parole, le **operazioni** compiute da Tizio, ossia il conferimento dell'azienda secondo i **valori fiscali riconosciuti** e la **successiva cessione** della **partecipazione ricevuta**, **non rilevano** ai fini dell'applicazione della **norma antielusiva** (l'art. 37-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ● 6337a]) che rende **non opponibili** all'Amministrazione finanziaria gli **atti**, i **fatti** e i **negozi**, anche collegati tra loro, **privi di valide ragioni economiche**, diretti ad **aggirare obblighi** o **divieti** previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere **riduzioni di imposte** o **rimborsi**, altrimenti **indebiti**.

Mentre però l'**applicazione** del menzionato art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 al sistema delle **imposte dirette** è **pacifica**, così **non è** per quanto riguarda l'**imposta di registro**.

Infatti, l'art. 53-bis, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2053a] precisa che «**le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600** (titolato «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», N.d.A.), **e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo**

31 ottobre 1990, n. 347».

Ne discende – secondo una prima corrente di pensiero – che il D.P.R. 600/1973, si rende **applicabile anche all'imposta di registro** e, in particolare, si rende applicabile il citato art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, che contiene le **disposizioni antielusive** previste nell'ambito degli **accertamenti e controlli**.

Di conseguenza, la complessa **operazione** in esame (conferimento d'azienda e successiva cessione della quota ricevuta) sarebbe **ex lege non elusiva** anche ai fini dell'**imposta di registro**.

Si **contrappone** a quest'interpretazione una seconda corrente di pensiero per la quale l'art. 53-bis, D.P.R. 131/1986 sarebbe stato introdotto al fine di **aumentare** i **poteri degli Uffici finanziari**, per consentire loro di poter **meglio enucleare** l'**intrinseca natura** e gli **effetti giuridici** degli **atti** sottoposti a **registrazione**, così da **tassarli secundum ius**; tale articolo, dunque, **non** potrebbe essere **esteso** oltre la volontà del Legislatore, palesemente limitata a ciò. Secondo i sostenitori di tale tesi, per **disconoscere** gli **effetti fiscali** della **condotta elusiva** ai fini dell'**imposta di registro** non vi è assolutamente ragione di invocare l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, posto che già l'art. 20, D.P.R. 131/1986 consente agli Uffici di non fermarsi all'apparenza di un **nomen iuris**, ma di **scendere** alla **sostanza** della **causa negoziale dissimulata**.⁽¹⁾

D'altro canto, seguendo questa seconda impostazione, ci troveremmo di fronte ad una situazione paradossale: è infatti del tutto **illogico** ed **irrazionale** ritenere che ai fini delle **imposte sui redditi** la scelta di concedere i beni conferiti operando sulle partecipazioni e non sui beni stessi sia non solo **legittima**, ma anche **fiscalmente incentivata**, e che la stessa operazione complessa ai fini dell'**imposta di registro** rischi di essere **disconosciuta** e **riqualificata** nella forma della **cessione diretta** dei beni conferiti attraverso un **contratto di compravendita**.

Tale soluzione rappresenterebbe una manifestazione d'**incoerenza normativa** all'interno dell'ordinamento tributario e si porrebbe come **lesiva** del principio di **certezza del diritto**.⁽²⁾

La **necessità** che le norme tributarie siano applicate **evitando** ogni **incertezza**, poiché i contribuenti hanno l'esigenza di poter conoscere con esattezza l'entità del sacrificio economico che loro si richiede, è stata **riconosciuta** dal Legislatore tributario in diversi contesti normativi, e in particolare nella L. 27.7.2000, n. 212 [CFF

(1) Per tutte si veda Ctp di Milano, Sez. VII, Sentenza 10.2.2010, n. 26; per la Ctp di Genova 24.2.2011, n. 56, l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 non sarebbe applicabile all'imposta di registro.

(2) In senso conforme Ctp Treviso 41/2009.

● 7120a – 7120v] (Statuto del contribuente).

L'imperatività del principio della certezza di diritto è stata, inoltre, affermata in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia europea, secondo cui il principio deve trovare **stretta applicazione** all'interno degli **ordinamenti tributari** degli **Stati membri**.⁽³⁾

APPLICABILITÀ dell'ART. 20, D.P.R. 131/1986 alla FAT-TISPECIE in ESAME: un secondo aspetto attiene alla questione se l'art. 20, D.P.R. 131/1986 consenta di **riqualificare solo** un **singolo atto** in un'altra specie di cui avrebbe le **caratteristiche intrinseche** ed estrinseche, o anche una **serie di atti** alla stregua di una **singola operazione** dagli effetti corrispondenti a quelli di un **solo atto** (cessione di azienda) diverso da quelli posti in essere dalle parti (conferimento e vendita della partecipazione).

In dottrina è **prevalente** la convinzione che l'art. 20, D.P.R. 131/1986 permetta di **far prevalere** la **natura giuridica intrinseca** dell'**atto registrato** e dei relativi **effetti** sul titolo e forma apparente, ma **senza** che ciò consenta un'**interpretazione unitaria** di **più atti** tra loro **giuridicamente distinti** al fine di configurare un'**unica causa negoziale**.

In primo luogo, non pare negabile che l'imposta di registro sia riconducibile al **genere** delle **imposte d'atto** sia per il disposto letterale dell'art. 1, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2001],⁽⁴⁾ sia per la **funzione** che la stessa assolve, senza considerare peraltro, che lo stesso Legislatore, nell'art. 38, co. 1, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2038], ritiene **irrelevanti** le vicende sia **successive** che **contestuali** alla **registrazione** che possano aver causato la nullità dell'atto stesso.

Ulteriore conferma si ha, in un'analisi più ampia delle disposizioni del D.P.R. 131/1986, leggendo l'art. 21, co. 2 [CFF ● 2021], ai sensi del quale la **valutazione dell'«intrinseca natura»** non è **mai scissa** dall'**analisi del singolo atto** ai fini di **individuare il corretto regime fiscale** nel caso in cui **«le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre»** dal momento che, in questa ultima eventualità, **«l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa»**: ciò significa che la **pluralità di disposizioni** non può essere riletta a prescindere dalla denominazione singolare, ma può

essere **solo scomposta** applicando il regime di quella **fiscalmente meno vantaggiosa** (vale a dire quella «più onerosa»).

Pertanto, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, l'art. 20, D.P.R. 131/1986 deve essere ricondotto a una **fattispecie ben diversa** da quella antielusiva e antiabuso (propria, viceversa, dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973), in coerenza ad una ricostruzione dell'imposta di registro come **imposta d'atto** da applicarsi, per l'appunto, secondo gli **effetti giuridici effettivamente voluti** dalle parti, in stretta relazione però al singolo atto presentato; il rinvio all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 deve, perciò, essere inteso come **idoneo ad introdurre il corrispondente potere antielusivo** con tutte le sue **condizioni** sia sostanziali che procedurali, in ogni caso **fattispecie diversa** da quella dell'art. 20, D.P.R. 131/1986.

A differenza della dottrina, la giurisprudenza di legittimità pare orientata a **consentire la qualificazione** in **modo unitario** di una serie di atti ed effetti giuridici fra loro **formalmente frazionati**.⁽⁵⁾

ABUSO del DIRITTO TRIBUTARIO: il **divieto dell'abuso di diritto** in **materia fiscale** è un principio di genesi **giurisprudenziale** sviluppato nell'ordinamento italiano dalla Corte di Cassazione in un complesso di sentenze, relative ad **accertamenti** di **pratiche elusive** condotti dall'Amministrazione **prima** che la **clausola antielusiva** ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 giungesse a **prevedere espressamente** la riclassificazione di tali pratiche ai fini delle **imposte dirette**.⁽⁶⁾

Questa casistica giurisprudenziale **pone in discussione** che il **disconoscimento fiscale** delle fattispecie elusive possa essere **limitato** solo alle ipotesi **espressamente previste** da una legge, come in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione,⁽⁷⁾ postulando l'**esistenza** di una **clausola antielusiva generale** che spiegherebbe efficacia all'interno dell'ordinamento tributario, in base alla quale **«non sono opponibili all'amministrazione finanziaria gli atti che costituiscono abuso di diritto»**.

Il riconoscimento dell'**esistenza** di tale principio è ricondotto dalla Suprema Corte alla necessità di applicare all'interno dell'ordinamento tributario i **principi già propri dell'ordinamento comunitario**.

La Corte di Cassazione, però, ha compiuto un'ulterio-

(3) Corte di giustizia Ue 29.4.2004, in cause riunite C-487/01 e C-7/02; 6.4.1995, in causa C-4/94; 3.12.1998, in causa C-381/97.

(4) «L'imposta di registro si applica (...) agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione».

(5) Si vedano a tal fine Cass., Sez. trib., Sentenza 26.11.2007, n. 24552, e Sentenza 4.5.2007, n. 10273.

(6) Sentenze Sez. Unite 23.12.2008, nn. 30055, 30056 e 30057.

(7) Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenze 3.4.2000, n. 3979; 3.9.2001, n. 11351 e 7.3.2002, n. 3345.

re elaborazione dottrinale rispetto al percorso intrapreso sino ad oggi dalla giurisprudenza comunitaria, statuendo che la **clausola generale antielusiva** si applicherebbe all'intero ordinamento tributario superando, così, i confini del sistema dell'Iva entro i quali era circoscritta la «Sentenza Halifax».

La prospettiva della permeabilità dell'intero ordinamento tributario ad una **clausola universale antiabuso** di genesi **giurisprudenziale**, priva di ogni riscontro normativo, sembra porsi in rapporto di **conflittualità** con il **principio costituzionale della riserva di legge** in materia tributaria.

In altre parole, la necessità di **evitare ogni potenziale aggiramento** degli **obblighi tributari** da parte dei contribuenti deve essere temperata con l'esigenza di **non privare** questi ultimi della **garanzia della certezza del diritto** e, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, l'**individuazione puntuale** di un fenomeno di **abuso del diritto** richiede ogni volta un'**attenta valutazione**, in quanto, da un lato, «*deve essere riconosciuta la liceità dell'obiettivo della minimizzazione del carico fiscale*» e dall'altro lato, deve essere **rispettato** «*il principio di legalità e della difesa del contribuente in materia d'imposizione fiscale*». ⁽⁸⁾

Ne discende che, per affermare che vi sia **abuso del diritto**, è **necessaria** la **concomitante presenza** di **due condizioni**: in primo luogo, l'operazione **non** deve essere **supportata** da **valide ragioni economiche** e, in secondo luogo, deve essere **provato** il carattere **abusivo** del **vantaggio tributario**; in altre parole che le operazioni poste in essere, **prive** di **valide ragioni economiche**, sono state **realizzate esclusivamente** per il conseguimento di un **vantaggio fiscale**.

Merita di essere segnalata per la sua importante presa di posizione la Sentenza della Cassazione 21.1.2011, n. 1372, laddove questa ha stabilito che «*l'applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa. La cautela, poi, deve essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie (...) di artificioso frazionamento di contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti, ma di ristrutturazioni societarie (...) e il carattere elusivo deve essere escluso qualora vi sia la compresenza, non marginale, di ragioni extra-fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono*

essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa (...). Il sindacato dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggiore carico fiscale».

CTP CREMONA, SENTENZA 136/2/11 – DIFESA del CONTRIBUENTE e VALIDE RAGIONI ECONOMICHE:

per quanto relativo alla Sentenza 19.9.2011, n. 136/2/11 della Ctp di Cremona, il contribuente ha preliminarmente sottolineato che il **conferimento** di un **ramo di azienda** in una S.r.l. e la **successiva cessione** delle **partecipazioni** di quest'ultima società da parte del conferente **non producono** gli stessi **effetti giuridici ed economici** prodotti dalla **cessione** di un **ramo di azienda**.

Si pensi preliminarmente ai profili di **responsabilità fiscale** pregressa che il **cessionario** di azienda si addossa ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF 9477], mentre nel caso di **acquisto di partecipazioni**, questi **permangono** categoricamente in capo al **cedente**.

La **cessione** di un **ramo di azienda** produce, inoltre, la «**confusione**» dello stesso ramo nel **patrimonio** del **cessionario**.

Viceversa, nel caso di specie, si era verificato il conferimento del ramo in una **diversa società**, della quale erano state **successivamente cedute** le **partecipazioni**.

Il **cessionario** delle **partecipazioni** della società costituita attraverso il conferimento aveva voluto gestire la **partecipazione** quale **società holding** per i seguenti validi motivi di natura giuridica ed economica:

- innanzitutto, per **tenere distinte** le **diverse attività** svolte in tal modo da **società indipendenti**;
- per **differenziare** il **rischio** tra **società controllante** e società **controllata** (valutazione prognostica puntualmente verificatasi; infatti mentre la società controllante «Beta» S.r.l. è stata nel frattempo dichiarata fallita, la società controllata «Gamma» S.r.l. ha continuato ad operare *in bonis*);
- per applicare **logiche gestionali e organizzative differenti** per le attività svolte dalle **diverse società**;
- per **non confondere** le **strutture aziendali** in un'unica società, al fine di **non consentire l'aggressione diretta** ai beni conferiti alla partecipata da parte dei **creditori** della **controllante**;
- per **gestire** il **ramo di azienda** in **autonomia** e

⁽⁸⁾ Cass., Sentenza 10257/2008.

senza debiti, potendo contare in tal modo su una **migliore capacità di finanziamento** con gli enti creditizi, che avrebbero potuto concedere più agevolmente finanziamenti.

È chiaro quindi che il **risultato ottenuto** a seguito del conferimento del ramo di azienda e della **successiva cessione della partecipazione** è **notevolmente diverso** rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con una **semplice cessione del ramo di azienda**.

La riconduzione a una **causa unitaria**, come asserito dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto essere sostenuta teoricamente **solo** in presenza di un'**ulteriore operazione**, ovvero la **fusione per incorporazione** nella «Beta» S.r.l. della «Gamma» S.r.l.: attraverso tale fusione ci si sarebbe effettivamente trovati di fronte, al termine delle diverse operazioni, alla **stessa situazione economico-giuridica** che si sarebbe creata nel caso di **cessione diretta del ramo di azienda**.

PRONUNCIA della CTP di CREMONA: la Ctp di Cremona, con la citata Sentenza 136/2/2011, ha **riconosciuto** le **ragioni del contribuente**, riscontrando «*la presenza e la validità delle dettagliate ragioni giuridiche ed economiche – illustrate nei ricorsi con 6 punti specifici – per le quali la società cessionaria (...) non ha ritenuto opportuno incorporare la società cedente (...), rilevata con l'acquisizione dell'intera partecipazione, preferendo invece continuare a far gestire in autonomia il ramo di azienda. (...) Conseguente pertanto che il vantaggio fiscale, rappresentato dal risparmio d'imposta – che pure c'è stato – passa in secondo ordine rispetto alla predominanza della strategia aziendale della società cessionaria*».

In buona sostanza, la Commissione tributaria ha **riconosciuto** la **validità** delle **ragioni economiche** sottese all'**operazione** e ha, pertanto, considerato **legittimo** il **risparmio di imposta**.⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ *In senso conforme (pronunce favorevoli ai contribuenti): Ctp Milano, Sez. 21, Sentenze 19.11.2010, 388-21-10 e 389-21-10; Ctp Prato, Sentenza 29.6.2011, n. 65; Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, Sentenza 5.8.2011, n. 59; Ctp Reggio Emilia sentenza 27.10.2010, n. 21; Ctp Milano, Sez. 1, Sentenza 396/1/10; Ctp Milano, Sez. 42, Sentenza 21.2.2011, n. 54, Ctr Lombardia, Sentenza 2/28/12 e Ctp Genova, Sez. I, Sentenza 24.1.2011, che hanno riconosciuto l'applicabilità delle garanzie procedurali previste dall'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 anche al cd. abuso del diritto; Ctp Brescia, Sentenza 14/07/2011; Ctp Rimini, Sentenza 184/2011. Contra (pronunce favorevoli all'Agenzia delle Entrate): Ctp Firenze, Sentenza n. 90/2009; Ctr Lombardia, Sentenza 3.3.2011, n. 36; Ctp Milano, Sez. VII, Sentenza 10.2.2010, n. 26.*

ARTICOLI CORRELATI



**Conferimento d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni
(Andrea Cecchetto)**

La Settimana fiscale, n. 24/2012, pag. 43